II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° ottobre 1976

che stabilisce talune disposizioni complementari concernenti le indagini da effettuare a cura degli Stati membri nel settore della produzione suinicola

(76/805/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/630/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alle indagini da effettuare a cura degli Stati membri nel settore della produzione suinicola [1], in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 5, l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 8, paragrafo 2 e l'articolo 11 ;

considerando che, per meglio seguire la ripartizione regionale del patrimonio suinicolo, appare utile scegliere un numero limitato di circoscrizioni ;

considerando che, dovendo i risultati di dette indagini fungere eventualmente da base per gli interventi sui mercati, è necessario che essi siano trasmessi alla Commissione il più rapidamente possibile, dato che la consistenza del patrimonio e le condizioni dei mercati possono cambiare profondamente in un lasso di tempo relativamente breve ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agricola,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le categorie di animali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 76/630/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, sono definite come segue :

A. Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 chilogrammi ;

B. Suini di peso vivo da 20 chilogrammi a 50 chilogrammi esclusi ;

C. Suini da ingrasso, compresi i verri da riforma e le scrofe da riforma di peso vivo

a) da 50 chilogrammi fino a 80 chilogrammi esclusi,

b) da 80 chilogrammi fini a 110 chilogrammi esclusi,

c) di 110 chilogrammi e oltre ;

D. Suini da riproduzione di peso vivo di 50 chilogrammi e oltre :

a) verri,

b) scrofe montate, di cui :

b 1) scrofe montate per la prima volta,

c) altre scrofe, di cui :

c 1) scrofe giovani non ancora montate.

Articolo 2

Le circoscrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 76/630/CEE sono suddivise come segue negli Stati membri :

[1] GU n. L 223 del 16. 8. 1976, pag. 4.

Belgio :	provinces / provincies
Danimarca :	—
Germania :	Regierungsbezirke
Francia :	régions de programme
Irlanda :	—
Italia :	regioni
Lussemburgo :	—
Paesi Bassi :	—
Regno Unito :	Scozia, Irlanda del Nord, Galles e regioni agricole dell'Inghilterra.

Articolo 3

Le tabelle di cui all'articolo 6 della direttiva 76/630/CEE figurano nell'allegato I.

Articolo 4

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i risultati delle indagini statistiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 76/630/CEE entro e non oltre sei settimane dalla fine del mese di esecuzione dell'indagine.

Articolo 5

I risultati delle stime di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 76/630/CEE sono trasmessi alla Commissione entro e non oltre il quindicesimo giorno del terzo mese del periodo cui si riferisce ciascuna stima.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 1976.

Per la Commissione

Guido BRUNNER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

MODELLO DELLE TABELLE CITATE ALL'ARTICOLO 3

TABELLA 1

Detentori di suini per numero complessivo di suini (*)

Paese	Totale		Detentori con ..... suini totale																	
			1-2		3-9		10-19		20-49		50-99		100-199		200-399		400-999		1000 e più	
	Detentori	Animali	D . . .	A . . .	D . . .	A . . .	D . . .	A . . .	D . . .	A . . .	D . . .	A . . .	D . . .	A . . .	D . . .	A . . .	D . . .	A . . .	D . . .	A . . .
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

TABELLA 2

Detentori di scrofe per numero di scrofe di peso vivo di 50 kg e più (*)

Paese	Totale		Detentori con ..... scrofe 50 kg e più															
			1		2		3-4		5-9		10-19		20-49		50-99		100 e più	
	Detentori	Animali	D . . .	A . . .	D . . .	A . . .	D . . .	A . . .	D . . .	A . . .	D . . .	A . . .	D . . .	A . . .	D . . .	A . . .	D . . .	A . . .
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

TABELLA 3

Detentori di suini da ingrasso per numero di suini da ingrasso del peso vivo di 50 kg e più (*)

Paese	Totale		Detentori con ..... suini da ingrasso da 50 kg e più																	
			1-2		3-9		10-19		20-49		50-99		100-199		200-399		400-999		1000 e più	
	Detentori	Animali	D . . .	A . . .	D . . .	A . . .	D . . .	A . . .	D . . .	A . . .	D . . .	A . . .	D . . .	A . . .	D . . .	A . . .	D . . .	A . . .	D . . .	A . . .
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

(*) Gli Stati membri che effettuano dei sondaggi, i cui risultati nelle classi estreme si presentano insignificanti, possono procedere al raggruppamento di tali classi.